



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 27/2021 r.g.;

vista l'istanza presentata da LILONI GARDEN CENTER DI LILONI NATALE come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Marco Marelli nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di LILONI NATALE nato a Milano il 19.2.1963 e residente in Bedizzole via Eugenio Montale n. 21 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. Marco Marelli con studio in Brescia, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone che il debitore possa trattenere per il mantenimento della sua famiglia la somma mensile di € 1.800, (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 6 aprile 2021

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali

TRIBUNALE DI BRESCIA

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

N.12902/2019: LILONI GARDEN CENTER DI LILONI NATALE

PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI O.C.C.: DOTT.MARCO MARELLI

RICORSO AI SENSI DELL' EX ART.7 E 14 TER LEGGE N.3/2012

La ditta individuale agricola "LILONI GARDEN DI LILONI NATALE" (di seguito anche solo Liloni Natale), con sede in Bedizzole (BS) Via Via Benaco n. 38, C.F. LLNNT63B19F205G e P .Iva 01723730980 (Doc. 1) in persona del titolare della ditta individuale Sig. Liloni Natale nato a Milano (MI) il 19/02/1963 e residente in Bedizzole (BS) in Via Eugenio Montale n. 21 C.F. LLNNT63B19F205G – elettivamente domiciliato in Brescia, Via G. Savoldo 5, presso lo studio dell'avv. Nadia Morandi, cf MRNND A67T50B157K, PEC: nadia.morandi@brescia.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce la presente atto,

PREMESSO

1. Che sussiste nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'Art. 6, comma 1 L. 3/2012, essendo la parte istante "Azienda Agricola", pertanto non soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
2. Che sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel proseguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'Art. 6 comma 2 Lett. A) L. 3/2012 in quanto la parte ricorrente si trova in una situazione di sovra indebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile*;
3. Che, in ogni caso, l'Art. 7 comma 2 bis L. 3/2012 prevede espressamente che *l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*;
4. Che il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/2012, né ha subito uno dei

provvedimenti di cui agli Articoli 14 e 14 bis della medesima legge;

5. Che il debitore non ha posto in essere atti in frode ai creditori;
6. Che a norma dell'art. 15 della L. 3/2012, in data 11/09/2019 il Giudice Delegato Dott. ANGELA BALDISSERA ha nominato il Dott. MARCO MARELLI, nato a Brescia il 10/07/1970 con studio in Brescia, Pec: marco.marelli@odcecbrescia.it - professionista in possesso dei requisiti ex Legge n°3 del 2012, quale O.C.C. per i compiti e le funzioni attribuiti a detto Organismo dalla legge e dal decreto di nomina.

Alla luce dello stato di indebitamento di cui all'art. 7, L. 3/2012 il ricorrente con l'ausilio dell'O.C.C. nominato ha predisposto una accurata analisi della situazione

DEPOSITA

la conseguente proposta di liquidazione dei propri beni ex art. 14 ter Legge 3/2012 e, come richiesto dalla Legge n°3 del 2012, allega alla presente domanda la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione debitoria.

Quanto alla documentazione ex Art 9, co. 2 e 3 L. cit., si produce l'Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (All. 1) e le Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, (All. 2), oltre all'Elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento personale del Sig. Liloni Natale (All. 3), con certificato di residenza e stato di famiglia (Doc. B).

Verrà esposto nella successiva parte il dettaglio e inventario di tutti i beni del ricorrente con specifiche indicazioni sul possesso degli immobili e delle cose mobili (All.4). Il "Business Plan 2021-2024 (All. 5) espone in merito all'attività agricola che la ditta individuale svolgerà, per i prossimi quattro anni, per destinare il reddito ricavato ai creditori nella presente procedura di liquidazione.

Tutto ciò premesso e depositato il ricorrente

chiede

di essere ammesso alla procedura di "liquidazione del patrimonio" a norma

degli Articoli 14 ter della Legge 3/2012, secondo la proposta di cui al proseguo del presente atto, corredata dalla relazione particolareggiata attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi Dott. Marco Marelli

In particolare,

SINTESI DELLA PROPOSTA

Il ricorrente propone in anni 4 la durata della procedura, salvo il prorogarsi della stessa a causa della mancata vendita del patrimonio immobiliare nell'arco di tale periodo, e prevede di soddisfare i creditori attraverso la vendita del patrimonio immobiliare e i flussi di cassa rinvenienti dall'attività di floricoltura esercitata, nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

- Versamento minimo di Euro 1.000,00 mensili (Euro 12.000,00 annuali ripartiti in 12 mesi);
- Messa in vendita dell'immobile sito nel Comune di Bedizzole (BS) e/o cessione del ramo di azienda comprensivo di beni mobili e immobili.
- Vendita delle attrezzature di proprietà dell'azienda al valore complessivo determinato dal perito nominato in corso di procedura.

Eventuali maggiori flussi generati durante la fase della liquidazione verranno destinati alla procedura per un miglior soddisfacimento dei creditori.

A tal fine con cadenza semestrale verrà redatta e consegnata una situazione economico/finanziaria che dovrà evidenziare eventuali differenze di somme da versarsi alla procedura.

Tutto ciò premesso,

il ricorrente, come sopra rappresentato e assistito, con riserva ed istanza di dedurre, produrre, di integrare e di apportare eventuali modifiche o correzioni, al presente ricorso e domanda di liquidazione nel termine di legge

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, ritenuti sussistenti i requisiti

soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n° 3 del 2012,

- voglia ammettere il ricorrente alla procedura liquidazione a norma dell'art. 14 *ter* e ss Legge n°3 del 2012;

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione e, con decreto a norma dell'Art. 14 *quinquies* 2° co, nominare il Liquidatore nella stessa persona dell'O.C.C. Dott. Marco Marelli;

- disporre il divieto di prosecuzione e/o inizio di azioni individuali e fissare i limiti di cui all'art. 14 *ter* co. 5° lett. b), indicando l'importo necessario al mantenimento nella somma di € 2.000,00 mensili.

Si ALLEGANO ex Art. 9, 2° e 3° co. e dell'Art. 14 *ter*, 3° co. L. 3/2012:

- 1) Elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute e dei titolari di diritti reali o personali sui beni del creditore;
- 2) Dichiarazioni dei redditi degli anni 2016 ,2017 e 2018 del Sig. Liloni Natale;
- 3) Elenco delle spese correnti necessarie per il mantenimento ex art. 14 *ter*, 4° co. lett. b) L. 3/2012 del Sig. Liloni Natale.
- 4) Elenco di tutti i beni del debitore e Inventario dei beni del debitore ex art. 14 *ter*, 3° co. cf L. 3/2012;
- 5) Business Plan 2021-2024 e relativi allegati;
- 6) Relazione particolareggiata Ex. Art. 14 L. 3/2012.
- 7) Certificato carichi pendenti.

Si producono i seguenti DOCUMENTI:

- A. Visura CCIAA di Brescia ditta individuale "Liloni Garden Center di Liloni Natale";
 - B. Certificato di Residenza e Stato di famiglia del Sig. Liloni Natale;
 - C. Relazione tecnico-estimativa degli immobili;
 - D. Visura storica degli immobili;
- Brescia, lì 01 marzo 2021

Avv. Nadia Morandi